

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

IL FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLE SOCIETA'

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Le modalità con cui possono avvenire i finanziamenti da parte dei soci nei confronti delle società sono essenzialmente due: finanziamento in conto capitale e finanziamento inteso come vero e proprio prestito fruttifero o non di interessi.

FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE

Il finanziamento in conto capitale è un versamento eseguito dai soci e acquisito definitivamente dalla società, che non è tenuta a pagare alcun interesse. Il socio che ha eseguito il finanziamento in conto capitale non ha il diritto di chiederne la restituzione. Naturalmente, pur mancando un obbligo in tal senso, è possibile che la società deliberi la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. La restituzione, però, deve avvenire necessariamente in proporzione alle quote di capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo difforme. La società può impiegare le somme ricevute dai soci per eseguire investimenti, per coprire delle perdite, o anche imputarle alla successiva sottoscrizione di un vero e proprio aumento del capitale sociale. Quando il versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione, si parla più propriamente di versamento in conto futuro aumento di capitale, a cui peraltro la giurisprudenza applica la stessa disciplina.

FINANZIAMENTO INTESO COME VERO E PROPRIO PRESTITO FRUTTIFERO O NON DI INTERESSI.

Il socio, naturalmente, può anche concedere alla società un vero e proprio prestito, comportandosi come qualsiasi terzo. In questo caso non si tratta più di capitale di rischio, ma di un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che può anche essere produttivo di interessi, come un vero e proprio mutuo.

Per finanziamento si intende la concessione di somme con obbligo di restituzione, con o senza la corresponsione di un interesse; è necessario stabilire fin dall'inizio il termine di restituzione, che può essere a scadenza fissa o con scadenza rinnovabile. I finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.4 "Debiti verso altri finanziatori" ora D.3 Debiti verso soci per finanziamenti e alla voce B.III.2 per la partecipante.

Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario che i prestiti siano proporzionali alle quote.

L'art. 1815 c.c. stabilisce la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.

Per **vincere la presunzione** è necessaria l'indicazione scritta, scegliendo tra:

- a) atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- b) corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.

In ogni caso indicare la condizione di infruttuosità nella Nota integrativa.

Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:

- gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta;
- la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;
- sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, con modalità differenti in relazione al soggetto percipiente;
- 12,5% a titolo d'acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassato come componente positivo;
- 12,5% a titolo d'imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali (se i soggetti non residenti hanno sede in stati compresi nella black list la ritenuta sarà del 27% a titolo definitivo).
- il socio persona fisica dovrà inserire gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi.

DIVIETO ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO

La legge pone delle limitazioni ben precise, per evitare che si verifichi, da parte della società, una raccolta del risparmio non autorizzata.

Per la Banca d'Italia (istruzioni n. 120 del 28.6.95) le condizioni affinché i finanziamenti soci non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico, riservata in via esclusiva agli istituti di credito, possono essere così sintetizzate:

- ❖ non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ex art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all'interno di un medesimo gruppo;
- ❖ la richiesta di finanziamenti solo ad alcuni soci, caratterizzata da occasionalità, non integra i presupposti della raccolta di risparmio tra il pubblico;
- ❖ la richiesta di finanziamento rivolta a tutti i soci, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che (delibera Cicr del 3.3.94):
 - a) la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;
 - b) i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - c) i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2%.

I finanziamenti soci effettuati al di fuori di tali regole sono sanzionati penalmente (art. 130 Tullb).

TRATTAMENTO FISCALE DELLE DUE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI

La distinzione tra le due ipotesi è importante anche per quanto riguarda l'imposta di registro. Il finanziamento in conto capitale non è soggetto ad alcuna imposta. Si paga l'imposta di registro fissa (168 euro) solo se successivamente si delibera il passaggio a capitale del finanziamento, oppure la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. Il prestito concesso alla società dal socio è invece soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% (art. 9 parte I Tariffa d.P.R. 131/1986). L'esenzione, infatti, si applica soltanto ai finanziamenti in conto capitale, ovvero senza obbligo di restituzione, perché solo quelli risultano equiparati, ai fini fiscali, al conferimento nella società di capitale di rischio. Per evitare la tassazione immediata si può però concordare il prestito mediante scambio di lettere raccomandate tra il socio e la società, da registrare solo in caso d'uso.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, per evitare che i finanziamenti dei soci, di qualsiasi tipo, siano considerati produttivi di interessi (sui quali i soci dovrebbero pagare le tasse) occorre inserire nel bilancio la causale "Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi".

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Con provvedimento 16 novembre 2011 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata approvata la nuova comunicazione dei beni di impresa dati in godimento a soci e familiari in applicazione dell'art. 2, co. 36-sexiesdecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. con L. 14 settembre 2011, n. 148. La comunicazione è finalizzata a controllare la nuova ipotesi di tassazione riguardante l'eventuale

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

differenza positiva tra valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo pagato dal socio, introdotta, con decorrenza dal 2012, dal medesimo D.L. 138/2011.

L'Agenzia delle Entrate con il citato Provvedimento ha esteso la comunicazione in esame anche ai finanziamenti effettuati dai soci delle società che concedono in godimento beni d'impresa ai soci.

In risposta a un quesito di Telefisco l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. In sede di prima applicazione dell'adempimento vanno comunicati, entro il 31.03.2012 i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione si estende:

1. ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente
2. ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci inclusi i familiari
3. ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo
4. ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie "autovettura", "altro veicolo", "unità da diporto", "aeromobile", "immobile" e, pertanto, da includere nella categoria "altro" del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i finanziamenti e i versamenti sono stati effettuati o ricevuti dai soci.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it